

L. 14 gennaio 2013, n. 10 (1).
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2013, n. 27.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
In vigore dal 16 febbraio 2013

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della *legge 1º giugno 2002, n. 120*, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (2)

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 maggio 2016*.

Art. 2 Modifiche alla *legge 29 gennaio 1992, n. 113*
In vigore dal 16 febbraio 2013

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla *legge 29 gennaio 1992, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 1*, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all' *articolo 1*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

c) dopo l' *articolo 3* è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli *articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Monitoraggio sull'attuazione della *legge 29 gennaio 1992, n. 113*

In vigore dal 16 febbraio 2013

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato. (3)

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della *legge 29 gennaio 1992, n. 113*, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli *articoli 5 e 6* della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all' *articolo 1*, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 febbraio 2018*.

Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 In vigore dal 19 aprile 2016

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all' *articolo 3* della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo *articolo 3*, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al *decreto ministeriale n. 1444 del 1968* e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

[3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo. (4)]

[4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. (5)]

[5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. (5)]

[6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. (5)]

(4) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 77, comma 1, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(5) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 In vigore dal 16 febbraio 2013

1. All' *articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.».

Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all' *articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59*, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (8)**In vigore dal 5 maggio 2018**

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. (9)

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. (6)

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (10)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. (7)

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

(6) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*.

(7) Per il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'emissione del parere obbligatorio di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177*.

(8) Rubrica così modificata dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*.

(9) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*.

(10) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*.

Art. 8 Clausola di salvaguardia

In vigore dal 16 febbraio 2013

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 2472):

Presentato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Stefania PRESTIGIACOMO (Governo Berlusconi-IV) il 24 novembre 2010.

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 13 dicembre 2010 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 dicembre 2010, 19 gennaio 2011, 1, 8, 23 febbraio 2011, 2, 16, 23 marzo 2011 e 5, 6 aprile 2011.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 2011 (atto 2472-A, nonché petizioni del signor Francesco Di Pasquale numeri 163, 302, 796), relatore Sen. Giuseppe LEONI.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 aprile 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4290):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2011, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 maggio 2011, 7 e 8 giugno 2011, 6, 12, 14, 27 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19 settembre 2011 e approvato in un Testo Unificato, con A.C. 3465 (On. Giulia COSENZA), il 20 settembre 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2472- B):

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 5 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19 ottobre 2011, 8 e 29 febbraio 2012, 28 marzo 2012.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto 2472-C), relatore Antonio D'Alì.

Esaminato in Aula il 20, 27 marzo 2012 e approvato, con modificazioni, 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 3465-4920-B):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4 aprile 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2012, 14, 21, 28 giugno 2012, 1^o agosto 2012, 13, 22 novembre 2012, 11, 13 dicembre 2012.

Nuovamente assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 18 dicembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa ed approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2472- D):

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 20 dicembre 2012 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, ed approvato il 21 dicembre 2012.